

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p><b>Capo III</b> <b>La Giunta e il Presidente della Giunta</b></p> <p><b>Art. 31.</b> <b>La Giunta</b></p>					<p><b>CAPO III</b> <b>La Giunta e il Presidente della Giunta</b></p> <p><b>Art. 29</b> <b>(La Giunta)</b></p>	
<p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.</p>		<p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e si compone del Presidente e degli <b>Assessori in numero non superiore a sedici, di cui uno assume la posizione di Vice Presidente.</b></p>			<p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.</p>	
<p>La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.</p>	<p><b>1. La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a dodici. Uno degli assessori è nominato Vice Presidente.</b></p>	<p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e si compone del Presidente e degli <b>Assessori in numero non superiore a sedici, di cui uno assume la posizione di Vice Presidente.</b></p>		<p>1. Il Governo regionale è composto dal Presidente, <b>dal Vice Presidente e dagli assessori, questi ultimi in numero non superiore a undici.</b></p>	<p>2. La Giunta è composta dal Presidente e dagli <b>Assessori in numero non superiore a dodici.</b></p>	

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p align="center"><b>Art. 32.</b> <b>Elezione del Presidente della Giunta</b></p> <p>Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno con votazione per appello nominale.</p> <p>L'elezione avviene a seguito di presentazione di un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione, con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative, il Presidente e la intera lista degli Assessori.</p> <p>Sulle linee politiche ed amministrative proposte si svolge un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede con votazioni successive all'elezione del Presidente e quindi della Giunta.</p> <p>E' proclamato eletto Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.</p>	<p align="center"><b>Capo IV</b> <b>Il Presidente della Giunta e la Giunta</b></p> <p align="center"><b>Art. 35.</b> <b>(Elezione del Presidente)</b></p> <p><b>1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.</b></p> <p><b>2. Il Presidente che abbia svolto due mandati consecutivi non può essere ricandidato prima che sia intercorsa una legislatura dalla conclusione del suo ultimo mandato.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 45</b> <b>(L'elezione del Presidente della Giunta regionale)</b></p> <p><b>1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.</b></p> <p><b>2. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.</b></p> <p><b>5. Nella prima seduta del Consiglio, il Presidente presenta la Giunta regionale e illustra il programma di governo per la legislatura sulla quale si può aprire un dibattito in Consiglio.</b></p>	<p align="center"><b>Art. 14</b> <b>(Presidente della Giunta regionale)</b></p> <p><b>1. La conferma dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Giunta avviene a seguito dell'approvazione del Programma di governo con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative per la Legislatura.</b></p> <p><b>2. In caso di impedimento del Presidente della Giunta per decesso, inabilità, sue dimissioni, la presidenza della</b></p>	<p align="center"><b>Capo IV</b> <b>Il Presidente, il Vice Presidente e il Governo regionale</b></p> <p align="center"><b>Art. 36</b> <b>(Elezione del Presidente e del Vice Presidente)</b></p> <p><b>1. Il Presidente e il Vice Presidente del Governo regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui sono componenti.</b></p> <p><b>2. Il Presidente e il Vice Presidente</b></p>	<p align="center"><b>CAPO II</b></p> <p align="center"><b>Il Consiglio Regionale</b></p> <p align="center"><b>Art. 12</b> <b>(Elezione del Consiglio regionale)</b></p> <p><b>2. La legge elettorale, tra l'altro, dovrà prevedere che:</b></p> <p>d) le coalizioni designano un proprio candidato alla Presidenza e alla Vice Presidenza della Giunta regionale;</p> <p>e) la scheda elettorale riporta graficamente l'accorpamento delle coalizioni ed i nominativi dei candidati designati alla Presidenza e Vice Presidenza della Regione;</p> <p>f) i candidati designati alla Presidenza e alla Vice Presidenza della Giunta regionale dalla coalizione vincente e dalla prima delle perdenti sono eletti</p>	

			<p>Giunta regionale è assunta dal Vicepresidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente. In caso di impedimento anche del Vicepresidente, il Consiglio regionale viene sciolto e conclusa la Legislatura.</p>	<p>che abbiano svolto due mandati consecutivi non possono essere ricandidati prima che sia intercorsa una legislatura dalla conclusione del loro ultimo mandato.</p>	<p>Consiglieri regionali di diritto in quota alle coalizioni di appartenenza;</p>	
--	--	--	---	--	---	--

<p>Ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto, e non oltre quindici giorni.</p> <p>Se in questa seconda votazione nessuno dei Consiglieri designati alla Presidenza ha riportato la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad un'altra votazione, a seguito della quale viene proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.</p> <p>Se in questa seconda votazione nessuno dei consiglieri designati alla Presidenza ha riportato la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad un'altra votazione, a seguito della quale viene proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.</p> <p>Avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio procede alla elezione della Giunta a maggioranza semplice, con votazione della lista ad esso collegata.</p>				<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>(Elezione del Presidente e della Giunta)</b></p> <p><b>1. La conferma dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta avviene a seguito della approvazione del Programma di governo con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative per la legislatura.</b></p> <p><b>2. Il Presidente e il Vice Presidente della Giunta vengono confermati a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio regionale con votazione per appello nominale.</b></p> <p><b>3. A seguito dell'approvazione del Programma di governo e della conferma del Presidente e del Vice Presidente della Giunta viene eletta a maggioranza assoluta dall'Assemblea consiliare l'intera lista degli Assessori proposta dal Presidente.</b></p>	
---	--	--	--	--	--

					<p><b>4. La lista degli Assessori può comprendere non più di quattro Assessori esterni al Consiglio regionale, che non hanno diritto di voto.</b></p> <p><b>5. In caso di impedimento del Presidente della Giunta per decesso, inabilità, sue dimissioni, la presidenza della Giunta regionale e' assunta dal Vice Presidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio regionale viene sciolto e conclusa la legislatura.</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

		<p>3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente.</p> <p>4. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b> (Le attribuzioni del Presidente della Giunta)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale:</p> <p>c) <b>nomina e revoca gli Assessori;</b></p>				
--	--	---	--	--	--	--

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<b>Art. 33. Mozione di sfiducia</b>	<b>Art. 39. (Mozione di sfiducia)</b>	<b>Art. 47 (La sfiducia)</b>		<b>Art. 42 (Mozione di sfiducia)</b>	<b>Art. 31 (Mozione di sfiducia)</b>	
Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.	<p>1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.</p> <p>4. Le dimissioni volontarie, la rimozione, l'impedimento</p>	<p>1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di dieci giorni dalla presentazione.</p>		<p>1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente del Governo regionale mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la decadenza del Governo regionale e lo scioglimento</p>	<p>1. Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.</p>	

	<p>permanente o la morte del Presidente, nonché il voto contrario da parte del Consiglio su una proposta della Giunta sulla quale il Presidente ha posto la questione di fiducia, comportano gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia.</p> <p>5. I medesimi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p>6. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia anche nei confronti di un assessore mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>7. La mozione non può essere messa in discussione prima di</p>			<p>del Consiglio.</p> <p>4. I medesimi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p>5. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia anche nei confronti di un assessore mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>6. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>7. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore comporta l'obbligo per il Presidente di</p>		
--	---	--	--	--	--	--

	<p>tre giorni dalla presentazione.</p> <p><b>8. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore comporta l'obbligo per il Presidente di procedere alla sua revoca.</b></p>			<p><b>procedere alla sua revoca.</b></p>		
<p>Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta obbligatoriamente le dimissioni.</p>					<p>2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta obbligatoriamente le dimissioni.</p>	
<p>Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.</p>	<p><b>Art. 17 (Lo scioglimento del Consiglio)</b></p> <p><b>1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il voto contrario del Consiglio sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta in ordine all'attuazione del programma di governo, nonché la rimozione,</b></p>				<p>3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.</p>	

	<b>l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.</b>					
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.					4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.	
Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.					5. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.	
La mozione di sfiducia, se presentata da un terzo dei Consiglieri, può contenere le proposte di nuove linee politico amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.					6. La mozione di sfiducia, se presentata da un terzo dei Consiglieri, può contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.	
In questo caso, l'approvazione della mozione con la maggioranza sopra richiesta comporta il passaggio immediato alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente					7. In questo caso, l'approvazione della mozione con la maggioranza sopra richiesta comporta il	

e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'articolo 32.					passaggio immediato alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'articolo 32.	
--	--	--	--	--	---	--

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
		<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b> (La questione di fiducia)</p> <p><b>1. Il Presidente della Giunta, previa delibera della Giunta, può porre davanti al Consiglio la questione di fiducia su una proposta all'esame del Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.</b></p> <p><b>2. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste consiliari, su modificazioni dello Statuto regionale, su modificazioni del regolamento consiliare, sulla legge di bilancio e sulla legge finanziaria, su deliberazioni di insindacabilità dei Consiglieri e su tutte le questioni per le quali il regolamento consiliare prevede la votazione a scrutinio segreto.</b></p>				

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p><b>Art. 34.</b> <b>Sostituzione del Presidente e della Giunta per invito del Governo</b></p> <p>Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale possono, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, essere sostituiti dal Consiglio regionale su invito del Governo formulato dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri e trasmesso, tramite il Commissario del Governo, al Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>La seduta del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito del Governo, ed in essa si procede alla votazione secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione del Presidente e della Giunta.</p>						

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p align="center"><b>Art. 35. Dimissioni di membri della Giunta</b></p>		<p align="center"><b>Art. 17 (Lo scioglimento del Consiglio)</b></p>				
<p>Le dimissioni o la decadenza del Presidente o della maggioranza degli Assessori comportano le dimissioni dell'intera Giunta.</p> <p>Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Assessori fino alla metà dei componenti della Giunta, il Presidente della medesima ne propone la sostituzione al Consiglio, che vi provvede per appello nominale con le modalità previste per l'elezione della Giunta.</p> <p>Le dimissioni da membri della Giunta sono presentate al Presidente della Giunta, il quale le comunica al Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>Prima della presa d'atto da parte del Consiglio, le dimissioni possono sempre essere ritirate.</p> <p>Qualora il Presidente della Giunta e la Giunta abbiano rassegnato le dimissioni, il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In caso di vacanza della Giunta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per la nuova elezione.</p>		<p><b>1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il voto contrario del Consiglio sulla questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta in ordine all'attuazione del programma di governo, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.</b></p>				

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<b>Art. 36. Funzionamento della Giunta</b>		<b>Art. 49 (L'organizzazione della Giunta)</b>		<b>Art. 37. (Presidente del Governo regionale)</b>	<b>Art. 32 (Funzionamento della Giunta)</b>	
La Giunta è convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.		3. La Giunta è convocata dal suo Presidente che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.  <b>Art. 46 (Le attribuzioni del Presidente della Giunta)</b> 2. Il Presidente della Giunta inoltre: a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attività		1. Il Presidente del Governo regionale: d) <b>convoca e presiede il Governo regionale,</b> stabilisce l'ordine del giorno, promuove e coordina l'attività degli assessori;	1. La Giunta è convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.	
Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.		<b>2. Il Presidente della Giunta inoltre: (omissis) b) indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica della Giunta;</b>		<b>Art. 37. (Presidente del Governo regionale)</b>  1. Il Presidente del Governo regionale: b) dirige la politica del Governo regionale e ne è responsabile	2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.	

<p>Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b> <b>(L'organizzazione della Giunta)</b></p> <p>1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e si compone del Presidente e degli <b>Assessori in numero non superiore a sedici, di cui uno assume la posizione di Vice Presidente.</b></p> <p>2. <b>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38.</b> <b>(Vice Presidente del Governo regionale)</b></p> <p><b>1. Il Vice Presidente del Governo regionale:</b></p> <p>a) <b>sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente del Governo regionale;</b></p> <p>b) <b>può essere titolare di una o più deleghe;</b></p> <p>c) <b>in caso di impedimento del Presidente del Governo regionale per decesso, inabilità o sue dimissioni, la presidenza del Governo regionale è assunta dal Vice Presidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b> <b>(Subentro del Vice Presidente al ruolo di Presidente)</b></p> <p><b>1. In caso di dimissioni volontarie,</b></p>	<p>3. Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.</p>	
---	--	--	---	--	--

				<p><b>rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente del Governo Regionale subentra a tale incarico il Vice Presidente del Governo Regionale, con gli stessi poteri del Presidente, sino al termine della legislatura.</b></p>		
<p>Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.</p>		<p><b>Art. 51</b> <b>(Gli Assessori regionali)</b></p> <p>5. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per Gruppi di materie. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità ne ravvisi l'opportunità.</p> <p><b>Art. 46</b> <b>(Le attribuzioni del Presidente della Giunta)</b></p> <p>2. Il Presidente della Giunta inoltre:</p> <p>b) indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni della Giunta nonché</p>			<p>4. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.</p>	

		quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica della Giunta;				
Il Presidente ha altresì facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta dà comunicazione al Consiglio.		<p align="center"><b>Art. 51</b> <b>(Gli Assessori regionali)</b></p> <p><b>5. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per Gruppi di materie. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità ne ravvisi l'opportunità.</b></p>			5. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta dà comunicazione al Consiglio.	
		<p align="center"><b>Art. 51</b> <b>(Gli Assessori regionali)</b></p> <p>1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale. 2. Gli Assessori godono dello status e delle guarentigie previste per i consiglieri regionali. 3. Il consigliere divenuto assessore viene sostituito provvisoriamente dal primo dei non eletti, ai sensi della legge elettorale vigente. Qualora l'assessore venga revocato o si</p>				

		<p>dimetta dal suo incarico recupera la posizione di consigliere, e cessa la sostituzione.</p> <p>6. Il Presidente e gli Assessori sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.</p>				
<p>La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p>	<p><b>Art. 38.</b> <b>(La Giunta)</b></p> <p><i>(commi 1-7 Vedi Tab. art. 39 Stat. Vigente)</i></p> <p><b>8. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni</b> e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p><b>Art. 49</b> <b>(L'organizzazione della Giunta)</b></p> <p>4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p>			<p>6. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p>	
<p>Le sedute della Giunta non sono pubbliche</p>	<p>9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche</p>	<p>5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.</p>			<p>7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.</p>	

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
					<p style="text-align: center;"><b>Art. 10 (Potestà amministrativa)</b></p> <p>La Regione esercita le funzioni amministrative esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti e la Giunta regionale. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'onere delle relative spese sarà a carico dello Stato.</p>	

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p align="center"><b>Art. 37.</b> <b>Firma degli atti della Regione</b></p> <p>Il Presidente delega agli Assessori la firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma di particolari atti, stabiliti nell'apposito Regolamento interno della Giunta, approvato dalla Giunta stessa, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.</p>					<p align="center"><b>Art. 33</b> <b>(Firma degli atti della Regione)</b></p> <p>1. Il Presidente delega agli Assessori la firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>2. Il Presidente può delegare la firma di particolari atti, stabiliti nell'apposito Regolamento interno della Giunta; approvato dalla Giunta stessa, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.</p>	

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<b>Art. 38. Rendiconto della Giunta</b>	<b>Art. 40. (Rendiconto del Presidente e della Giunta)</b>			<b>Art. 43 Rendiconto del Presidente, del Vice Presidente e del Governo regionale)</b>	<b>Art. 34 (Rendiconto della Giunta)</b>	
Il Presidente e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio, al quale rendono annualmente conto della propria attività in data da stabilirsi nel Regolamento del Consiglio.	<b>1. Il Presidente riferisce al Consiglio sull'attività della Giunta e sullo stato di attuazione del programma di governo.</b>			1. Il Presidente e il Vice Presidente riferiscono al Consiglio sull'attività del Governo regionale e sullo stato di attuazione del programma di governo	1. Il Presidente e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio, al quale rendono annualmente conto della propria attività in data da stabilirsi nel Regolamento del Consiglio.	
Il Presidente e la Giunta possono essere chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.	2. Il Presidente e gli <b>assessori</b> possono essere chiamati in qualunque momento a riferire del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri componenti il Consiglio regionale.			<b>2. Il Presidente, il Vice Presidente e gli assessori</b> possono essere chiamati in qualunque momento a riferire del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri componenti il Consiglio regionale.	2. Il Presidente e la Giunta possono essere chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.	

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<b>Art. 39. Competenze e attribuzioni della Giunta</b>	<b>Art. 38. (La Giunta)</b>	<b>Art. 50 (Le attribuzioni della Giunta)</b>		<b>Art.40 (Governo regionale)</b>	<b>Art. 35 (Competenze e attribuzioni della Giunta)</b>	
La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni di Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici e regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a società a partecipazione regionale. Essa è tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione;	(1. <i>La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a dodici. Uno degli assessori è nominato Vice Presidente</i> vedi art. 31 Vigente). <b>2. La Giunta regionale realizza gli obiettivi stabiliti nel programma di governo.</b> <b>3. Essa esercita la potestà regolamentare.</b> <b>4. E' riservata alla potestà regolamentare della Giunta l'organizzazione e la composizione degli uffici e delle strutture fatta salva l'autonomia del Consiglio, delle agenzie e degli enti regionali, la disciplina dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.</b> 5. La Giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo. <b>6. La Giunta delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale.</b> 7. La Giunta inoltre delibera: a) <b>i programmi e gli indirizzi dell'azione amministrativa regionale, le direttive e i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti, allo scopo di assicurare imparzialità, trasparenza, speditezza ed efficacia</b>	1. La Giunta regionale: <b>a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo;</b> <b>b) ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari a norma dello Statuto;</b> <b>c) esegue le deliberazioni del Consiglio;</b> <b>d) esercita la potestà regolamentare;</b> <b>e) predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio;</b> <b>f) predispone i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;</b> <b>g) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e i piani</b>		(1. <i>Il Governo regionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli assessori, questi ultimi in numero non superiore a undici.</i> ) <b>2. Il Governo regionale realizza gli obiettivi stabiliti nel programma di governo.</b> <b>3. Esso esercita la potestà regolamentare.</b> <b>4. E' riservata alla potestà regolamentare del Governo l'organizzazione e la composizione degli uffici e delle strutture fatta salva l'autonomia del Consiglio, delle agenzie e degli enti regionali, la disciplina</b>	<b>1. La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a società a partecipazione regionale.</b> <b>2. Essa è tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali</b>	

<p>predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio.</p> <p>La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:</p> <p>storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio; progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'articolo 16, lettera <i>m</i>) dello Statuto; contratti della Regione;</p> <p><i>d</i>) liti attive e passive, rinunce e transazioni.</p> <p>La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p> <p>La Giunta può assumere inoltre ogni deliberazione di carattere</p>	<p><b>dell'azione amministrativa;</b></p> <p><b>b) gli indirizzi, le direttive e i criteri per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti;</b></p> <p><b>c) gli atti di organizzazione generale degli apparati amministrativi regionali, ivi compresi i provvedimenti concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale e dai regolamenti;</b></p> <p><b>d) gli atti di bilancio che sono riservati alla sua competenza dalla legge di contabilità;</b></p> <p><b>e) sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;</b></p> <p><b>f) i contratti della Regione.</b></p>	<p>della regione,</p> <p><b>h)amministra il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;</b></p> <p><b>i) delibera la promozione dei giudizi di illegittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.</b></p> <p><b>2. La Giunta adotta i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della regione o non delegati ad altri enti, o ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti normativi stabiliscono la generica attribuzione della Regione.</b></p> <p><b>Art. 53 (I regolamenti)</b></p> <p>1. La potestà regolamentare, nelle materie di competenza legislativa regionale, spetta alla Giunta.</p> <p>2. Nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, la potestà regolamentare, ove</p>		<p>dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.</p> <p><b>5. Il Governo regionale predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e il Documento di programmazione economica finanziaria regionale (Dpef regionale).</b></p> <p><b>6. Il Governo regionale delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale.</b></p> <p><b>7. Il Governo regionale inoltre delibera:</b></p> <p><b>a) i programmi e gli indirizzi dell'azione amministrativa regionale, le direttive e i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei</b></p>	<p>da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione;</p> <p><b>predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio.</b></p> <p><b>3. La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:</b></p> <p><b>a) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;</b></p> <p><b>b) progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'articolo 14, lettera <i>k</i>) dello Statuto;</b></p> <p><b>c) contratti della Regione;</b></p> <p><b>d) liti attive e passive, rinunce e transazioni.</b></p> <p><b>4. La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata</b></p>	
---	---	---	--	---	---	--

<p>amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.</p>		<p>delegata, è di competenza della Giunta regionale.</p>	<p>provvedimenti, allo scopo di assicurare imparzialità, trasparenza, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa;</p> <p>b) gli indirizzi, le direttive e i criteri per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti;</p> <p>c) gli atti di organizzazione generale degli apparati amministrativi regionali, ivi compresi i provvedimenti concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale e dai regolamenti;</p> <p>d) gli atti di bilancio che sono riservati alla sua competenza dalla legge di</p>	<p>dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p> <p>5. La Giunta può assumere inoltre ogni deliberazione di carattere amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.</p> <p>Art. 43 (Approvazione delle norme di attuazione di leggi dello Stato)</p> <p>1. Nel caso in cui, a sensi dell'articolo 117 terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale è tenuta a</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><b>contabilità;</b>  e) sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;  f) i contratti della Regione.  8. Il Governo regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  9. Le sedute del Governo regionale non sono pubbliche.</p>	<p><b>predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.</b></p>	
	<p><i>(8. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vedi tab. art. 36 Stat. vigente)</i></p>					

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<b>Art. 40.</b> <b>Deliberazione d'urgenza della Giunta</b>					<b>Art. 36</b> <b>(Deliberazioni</b> <b>d'urgenza della</b> <b>Giunta)</b>	
La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio.					1. La Giunta può, in caso di <b>urgenza determinata da calamità naturali o rischi per la incolumità pubblica, sotto la propria responsabilità,</b> deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio.	
L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio					2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.	

<p>Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni. Il provvedimento di urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.</p>					<p>3. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni:</p>	
<p>Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.</p>					<p>4. Il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.</p>	

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)
<b>Art. 41. Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta</b>	<b>Art. 36. (Il Presidente della Giunta)</b>	<b>Art. 46 (Le attribuzioni del Presidente della Giunta)</b>		<b>Art. 37. (Presidente del Governo regionale)</b>	<b>Art. 37 (Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta)</b>
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.	1. Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; <b>b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;</b> c) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il Vice Presidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, e ne determina gli incarichi; d) convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, <b>promuove e coordina l'attività degli assessori;</b> e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; <b>f) indice il referendum popolare regionale nei casi previsti dallo Statuto;</b> g) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; <b>h) nomina e revoca i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge.</b> i) effettua le nomine che non sono riservate alla competenza del Consiglio regionale.	1. Il Presidente della Giunta regionale: <b>a) rappresenta la Regione;</b> <b>b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;</b> <b>c) nomina e revoca gli Assessori;</b> <b>d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;</b> <b>e) può porre la questione di fiducia davanti al Consiglio, previa delibera della Giunta;</b> <b>f) presenta al Consiglio, previa deliberazione della Giunta Regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;</b> <b>g) dirige le funzioni riguardanti il coordinamento e l'intesa tra lo Stato e la Regione;</b>		1. Il Presidente del Governo regionale: a) rappresenta la Regione; <b>b) dirige la politica del Governo regionale e ne è responsabile;</b> <b>c) nomina e revoca gli assessori e ne determina gli incarichi;</b> <b>d) convoca e presiede il Governo regionale, stabilisce l'ordine del giorno, promuove e coordina l'attività degli assessori;</b> <b>e) promulga le leggi ed emana i regolamenti</b>	1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

		<p>h) indice i referendum previsti dallo Statuto;</p> <p>i) esercita le altre funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;</p> <p>2. Il Presidente della Giunta inoltre:</p> <p>a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e coordina l'attività;</p> <p>b) indirizza agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica della Giunta;</p> <p>c) dirime i conflitti di attribuzione tra gli assessori;</p> <p>d) adotta i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;</p> <p>e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Stato e dalle leggi.</p>		<p>regionali;</p> <p>f) indice il referendum popolare regionale nei casi previsti dallo Statuto;</p> <p>g) nomina e revoca i dirigenti appartenenti al ruolo del Governo regionale secondo quanto previsto dalla legge.</p> <p>h) effettua le nomine che non sono riservate alla competenza del Consiglio regionale.</p>		
--	--	---	--	--	--	--

<p>Il Presidente della Giunta soprintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorità giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p>					<p>2. Il Presidente della Giunta soprintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorità giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.</p>	
---	--	--	--	--	--	--

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
	<p align="center"><b>Art. 37.</b> (Nomina e revoca dei componenti della Giunta e presentazione del programma)</p>	<p align="center"><b>Art. 45</b> (L'elezione del Presidente della Giunta regionale)</p>		<p align="center"><b>Art. 39</b> (Nomina e revoca dei componenti del Governo regionale e presentazione del programma)</p>		
	<p>1. Il Presidente della Giunta entro otto giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori componenti della Giunta, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina.</p> <p>2. Nella medesima seduta il presidente espone al Consiglio il programma di governo. Il programma deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.</p> <p>3. I componenti della Giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.</p> <p>4. I componenti della Giunta regionale svolgono le funzioni amministrative relative alle materie per le quali il Presidente abbia conferito loro la delega. Le deleghe possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. Della revoca e di ogni modifica il Presidente dà comunicazione al Consiglio.</p>	<p>1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.</p> <p>2. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.</p> <p>3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente.</p> <p>4. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica</p>		<p>1. Il Presidente del Governo regionale entro otto giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori componenti del Governo regionale e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina.</p> <p>2. Nella medesima seduta il presidente espone al Consiglio il programma di governo. Il programma deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.</p> <p>3. I componenti del</p>		

		<p>di Consigliere regionale.</p> <p>5. Nella prima seduta del Consiglio, il Presidente presenta la Giunta regionale e illustra il programma di governo per la legislatura sulla quale si può aprire un dibattito in Consiglio.</p>		<p>Governo regionale sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.</p> <p>4. I componenti del Governo regionale svolgono le funzioni amministrative relative alle materie per le quali il Presidente abbia conferito loro la delega. Le deleghe possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. Della revoca e di ogni modifica il Presidente dà comunicazione al Consiglio.</p>	
--	--	--	--	--	--

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p><b>Titolo III</b> <b>Funzioni legislative del Consiglio</b></p> <p><b>Art. 42.</b> <b>Iniziativa legislativa</b></p>	<p><b>Capo II</b> <b>Funzione legislativa</b></p> <p><b>Art. 46.</b> <b>(Iniziativa legislativa)</b></p>	<p><b>Art. 39</b> <b>(L'iniziativa legislativa)</b></p>		<p><b>Capo II</b> <b>Funzione legislativa</b></p> <p><b>Art. 48</b> <b>(Iniziativa legislativa)</b></p>	<p><b>TITOLO III</b> <b>Funzioni legislative del Consiglio</b></p> <p><b>Art. 38</b> <b>(Iniziativa legislativa)</b></p>	
<p>L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.</p>	<p>1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.</p>	<p>2. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai Consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli degli enti locali e al <b>Consiglio delle autonomie locali</b>, alle condizioni e nelle forme previste dallo Statuto e dalla legge.</p>		<p>1.L'iniziativa delle leggi regionali spetta al <b>Governo regionale</b>, ai consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.</p>	<p>1.iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.</p>	
		<p><b>Art. 39</b> <b>(L'iniziativa legislativa)</b> <b>3. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.</b></p>				

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<b>Art. 43.</b> <b>Assegnazione alle</b> <b>Commissioni</b>	<b>Art. 47.</b> <b>(Assegnazione alle</b> <b>Commissioni)</b>	<b>Art. 40</b> <b>(Il procedimento di</b> <b>approvazione della</b> <b>legge)</b>		<b>Art. 49</b> <b>(Assegnazione</b> <b>alle</b> <b>Commissioni)</b>	<b>Art. 39</b> <b>(Assegnazione</b> <b>alle</b> <b>Commissioni)</b>	
Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previste dal Regolamento.	1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previste dal Regolamento.	<b>1. Ogni progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dal Consiglio stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</b>		1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano secondo una delle seguenti procedure: sede referente, consultiva, <b>redigente e deliberante nei casi e nelle forme previste dall'articolo 22 e dal Regolamento.</b>	1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero <b>redigente, nei casi e nelle forme previsti dal Regolamento.</b>	

<b>STATUTO VIGENTE</b>	<b>PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)</b>	<b>PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)</b>	<b>PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)</b>	<b>PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)</b>	<b>PDL 608 (Primo firmatario CONTU)</b>	
<b>Art. 44. Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge</b>	<b>Art. 48. (Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge)</b>	<b>Art. 40 (Il procedimento di approvazione della legge)</b>		<b>Art. 50 (Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge)</b>	<b>Art. 40 (Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge)</b>	
Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.	1. Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.	1. Ogni progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dal Consiglio stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.		1. Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.	1. Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.	
La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.	2. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri.			2. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri.	2. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.	

<p>In caso d'urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.</p>	<p>3. In caso d'urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <b>(Il procedimento di approvazione della legge)</b></p> <p><b>2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge per i quali è dichiarata l'urgenza.</b></p>		<p>3. In caso d'urgenza, il Governo regionale, il Presidente o il Vice Presidente del Governo regionale, il consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.</p>	<p>3. In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.</p>	
--	---	---	--	--	--	--

<p>Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.</p>	<p>4. Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.</p>	<p><b>Art. 40</b> <b>(Il procedimento di approvazione della legge)</b></p> <p><b>3. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i disegni di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.</b></p>		<p>4. Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.</p>		
--	---	---	--	---	--	--

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p><b>Art. 45.</b> <i>Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali</i></p> <p>Ogni legge, entro i termini prescritti da legge dello Stato, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.</p>						
<p>Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.</p>	<p><b>Art. 49.</b> (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)</p> <p>1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione.</p>	<p><b>Art. 43</b> (La promulgazione e la pubblicazione della legge)</p> <p>1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro quindici giorni dall'approvazione. 2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo</p>		<p><b>Art. 51</b> (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)</p> <p>1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione.</p>	<p><b>Art. 41</b> (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)</p> <p>1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dal voto del consiglio.</p>	

		giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.				
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".	2. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".	<b>Art. 43 (La promulgazione e la pubblicazione della legge)</b> 3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".		2. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte	2. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".	
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.	3. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.			3. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.	3. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.	

<p>Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può, se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra</p>	<p>4. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.</p>	<p><b>Art. 43 (La promulgazione e la pubblicazione della legge)</b></p> <p>2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.</p> <p>4. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza, la legge è pubblicata nel termine da essa stabilito.</p>		<p>4. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.</p>	<p>4. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.</p>	
<p>Nel caso di rinvio di una legge da parte del Governo e di nuova approvazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge viene promulgata salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito a sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione</p>						

					<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b> <b>(Annullamento o abrogazione di leggi regionali)</b></p> <p><b>1. Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, ovvero abrogata in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti consequenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento, ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>(Approvazione delle norme di</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><b>attuazione di leggi dello Stato)</b></p> <p><b>1. Nel caso in cui, a sensi dell'articolo 117 terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.</b></p>	
--	--	--	--	--	--	--

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	PDL 608 (Primo firmatario CONTU)	
<p><b>Art. 46.</b> <b>Approvazione delle norme di attuazione di leggi dello Stato</b></p> <p>Nel caso in cui, a sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.</p>						

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 47.</b></p> <p><b>Rinvio di provvedimenti amministrativi al riesame del Consiglio regionale</b></p> <p>Il Consiglio, previo parere della Giunta, può riconfermare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i provvedimenti amministrativi rinviati per il riesame a sensi dell'articolo 125 della Costituzione.</p>					

STATUTO VIGENTE	PDL 587 (Primo firmatario MARCENARO)	PDL 594 (Primo firmatario CATTANEO)	PDL 599 (Primo firmatario CHIEZZI)	PDL 600 (Primo firmatario TAPPARO)	
	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Attività di controllo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 50.</b> (Authority per la verifica dell'efficacia delle leggi regionali)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificare:</p> <p>a) se generano risultati previsti ed attesi nei confronti della comunità regionale;</p> <p>b) se le modalità ed i tempi di attuazione corrispondano alle indicazioni di legge.</p> <p>2. Per gli obiettivi di cui al comma precedente il Consiglio regionale può prevedere l'istituzione di uno o più organismi di "Authority" per la verifica sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi regionali a cui possono essere richieste analisi, indagini, proposte per il miglioramento degli indirizzi dell'attività legislativa e amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b> (La qualità della legislazione)</p> <p>1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.</p>			